

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

A.A. 2004/2005

1. DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI

(ai sensi delle leggi 390/91 e 537/93, art.5, ed in applicazione del D.P.C.M. 09/04/2001 e del D.P.R. n. 306 del 25/7/97, "Regolamento in materia di contributi universitari")

Per l'anno accademico 2004/2005 gli studenti universitari contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dall'Università attraverso il pagamento della tassa di iscrizione di € **169,28** e di un contributo massimo di € **473,83 (Facoltà econ.-giur. e scuola di specializzazione in Gestione dell'Ambiente)**, di € **509,99 (Facoltà tec.-scient.)**, di € **768,22 (Scuola di specializzazione per l'Insegnamento secondario – SSIS)**, di € **1065,02 (Scuola di specializzazione per le Professioni Legali)**. L'importo dei contributi universitari per i Corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione (ad eccezione della scuola di specializzazione per le Professioni Legali) è graduato secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, **in relazione alle condizioni economiche e di merito dello studente**, anche allo scopo di garantire l'accesso agli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi e di ridurre il tasso di abbandono agli studi. L'ammontare complessivo della tassa d'iscrizione e dei contributi viene determinato considerando l'ampiezza e la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza.

Le predette informazioni dovranno essere attestate dagli studenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare (art. 47 del D.P.R. 445/2000) da presentare presso **l'Agenzia delle Entrate di Campobasso, Termoli e Isernia entro i termini di immatricolazione e di iscrizione stabiliti dall'Ateneo**, salvo proroghe (Allegato A). **Qualora non venga presentata l'autocertificazione entro i termini prescritti, lo studente pagherà il massimo delle tasse e dei contributi previsti dal presente Regolamento.**

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che non provvederanno alla propria iscrizione entro la scadenza suddetta saranno iscritti al **fuori corso intermedio** con l'onere di non poter sostenere gli esami relativi all'anno di corso successivo a quello di ultima regolare iscrizione (art. 15 del Regolamento studenti).

Gli studenti che si iscrivono ai **corsi singoli** attivati presso l'Ateneo molisano, sono tenuti al versamento di € 258,23 quale contributo per l'ammissione ad un solo corso singolo, sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise. A tale importo deve essere aggiunta la tassa regionale pari ad € 61,97 da versarsi sul c.c.p. n. 42008441 intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria.

FACOLTÀ / CORSO DI STUDIO	TASSA	CONTRIBUTI
Facoltà Econ.-giur.	€ 169,28	€ 473,83
Facoltà Tec.-scient.	€ 169,28	€ 509,99
Attività didat. di sostegno Scienze Formazione Primaria (3° - 4° anno in corso)	€ 169,28	€ 473,83 + 258,23
Attività didat. di sostegno laureati Scienze Formazione Primaria	€ 169,28	€ 347,18
Attività didat. di sostegno specializzati SSIS	€ 169,28	€ 768,22
Scuola di specializzazione Professioni Legali	€ 169,28	€ 1065,02
Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)	€ 169,28	€ 768,22
Lauree specialistiche delle Facoltà econ.-giuridiche	€ 169,28	€ 473,83
Lauree specialistiche delle Facoltà tec.-scientifiche	€ 169,28	€ 509,99

2. CHI PUÒ ACCEDERE AGLI ESONERI

Il beneficio dell'esonero totale o parziale è concesso, per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di studio, **a partire dall'anno di prima immatricolazione** agli studenti che:

- a) siano regolarmente iscritti per l'a.a. 2004/2005 ai corsi di studio attivati prima del D.M. n. 509/1999, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento;
- b) risultino regolarmente iscritti o immatricolati per l'a.a. 2004/2005 ai corsi di studio attivati ai sensi del D.M. n. 509/1999, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento;
- c) in possesso di laurea conseguita sul Vecchio Ordinamento (antecedente al D.M. n. 509/1999, si iscrivano ad una scuola di specializzazione;
- d) in possesso di laurea di 1° livello si iscrivano ad un corso di laurea specialistica;
- e) non siano incorsi in sanzioni amministrative per aver prodotto dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine dell'accesso agli esoneri;

- **Per gli studenti immatricolati il beneficio dell'esonero è concesso solo sulla base del requisito del reddito e del patrimonio;**
- **Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo il beneficio dell'esonero è concesso a condizione che lo studente non superi i limiti di reddito e di patrimonio richiesti ed abbia acquisito, entro il 10 agosto 2004, un numero minimo di 15 crediti**

formativi, o due annualità per i Corsi del Vecchio Ordinamento, nell'anno di corso precedente a quello di iscrizione per l'a.a. 2004/2005 (Es. per lo studente che si iscrive al 2° anno il requisito di merito è riferito ai crediti formativi acquisiti nel 1° anno di corso; per lo studente che si iscrive al 3° anno il requisito di merito è riferito a 15 crediti formativi acquisiti nel 2° anno di corso e riferiti agli insegnamenti previsti nel rispettivo piano di studio per il 2° anno, a cui si aggiungono 15 crediti formativi acquisiti nel primo anno e riferiti al piano di studio del primo anno). Senza i suddetti requisiti lo studente paga il massimo delle tasse

In particolare, a seguito dell'attuazione del D.M. n. 509/1999, il beneficio è concesso a **partire dall'anno di prima immatricolazione**:

- 1) agli iscritti ai **corsi di laurea** per un periodo di sette semestri;
- 2) agli iscritti ai **corsi di laurea specialistica** per un periodo di cinque semestri;
- 3) agli iscritti ai **corsi di specializzazione** per un periodo di tempo pari alla durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- 4) agli studenti lavoratori, che hanno svolto lavoro subordinato o autonomo nell'anno solare precedente a quello di iscrizione, purchè iscritti dal secondo anno fuori corso al quinto anno fuori corso;

Per i corsi di laurea attivati antecedentemente all'attuazione del D.M. n. 509/1999, gli esoneri totali o parziali sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno a **partire dall'anno di prima immatricolazione**.

per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e alla Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) sono considerati, ai fini del merito, i crediti formativi acquisiti entro il 10 agosto 2004.

Gli studenti rinunciatari o decaduti che, previa abbreviazione di corso con riconoscimento della carriera pregressa, si iscrivono ad un Corso di studi del Nuovo Ordinamento, sono considerati, ai fini degli esoneri, al pari degli studenti immatricolati per la prima volta.

3. STUDENTI CHE NON HANNO DIRITTO AD ALCUN BENEFICIO

- studenti laureati che si iscrivono ad un nuovo corso di laurea;
- studenti che sono in possesso di una laurea specialistica e vogliono iscriversi ad un corso di laurea;
- studenti che sono già in possesso di laurea specialistica e vogliono iscriversi ad altro corso di laurea specialistica;
- studenti che sono già in possesso di un diploma universitario e vogliono iscriversi ad un corso di laurea di 1° livello;
- studenti ai quali sia stata inflitta una sanzione penale o disciplinare;
- studenti che siano in possesso di un diploma di specializzazione e vogliono iscriversi ad altro corso di specializzazione;

- studenti che non presentino la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio entro i termini di scadenza delle immatricolazioni e iscrizioni per l'a.a. 2004/2005;
- gli studenti iscritti al corso di Attività di sostegno polivalente integrativo al corso di specializzazione per la formazione degli insegnanti (SSIS);
- corso di Attività didattiche aggiuntive (800 ore) attinenti all'integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap;
- Studenti iscritti al Corso di Specializzazione in Professioni legali.

4. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, fanno parte del nucleo familiare dello studente tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia **alla data di presentazione della domanda di esonero**. Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia suddetto, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:

- a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico in assenza di separazione legale o divorzio;
- b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce l'assegno di mantenimento dello studente. Qualora invece, i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.

Il numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale (al fine della individuazione della scala di equivalenza) **viene aumentato di 1** a seconda se ricorrano le seguenti situazioni:

- a) per ciascuna unità appartenente al nucleo familiare non autosufficiente (portatore di handicap o riconosciuta invalidità con percentuale pari o superiore al 100%);
- b) per ciascun componente presente nella famiglia (escluso lo studente interessato) iscritto all'università purché non percepisca reddito e non abbia superato i 26 anni di età alla data di presentazione della richiesta di esonero;
- c) in caso di presenza di un solo genitore (deceduto, ragazza madre o ragazzo padre);
- d) se lo studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta inferiore al 66% e pari o superiore al 50%;

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non in proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. In mancanza delle due

condizioni si fa riferimento al reddito e al patrimonio del nucleo familiare d'origine dello studente (art. 5, comma 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001).

5. CONDIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA DELLO STUDENTE

La condizione economica del nucleo familiare convenzionale deve essere valutata sulla base del reddito complessivo ai fini IRPEF incrementato del venti per cento del patrimonio, tenuto conto dei componenti il nucleo familiare stesso.

A) REDDITO

1. Va considerato il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata per l'anno 2003 (**Vedi All. A**) o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

2. Va considerato inoltre il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito con le modalità di cui al successivo punto B).

Dalla somma del Reddito, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Ai fini dell'applicazione della detrazione:

- L'abitazione di residenza del nucleo familiare è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- Se i componenti del nucleo familiare risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nell'autocertificazione; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

B) PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare da considerare è dato dai seguenti valori:

1. Patrimonio immobiliare:

- *fabbricati e terreni edificabili ed agricoli* intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI, al 31 dicembre dell'anno precedente 2003, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della

casa di abitazione come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa per il canone di locazione concernente il reddito.

- I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno 2003, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.

2. Patrimonio mobiliare:

- l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990 convertito con legge 227/90 e s.m. Al valore del patrimonio mobiliare di cui sopra si detrae una franchigia di € 15.493,71.

N.B.

- Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione della condizione economica nella misura del 50%.

- La situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi della legge 227/90 e s.m.

Il 20% del valore del patrimonio (B) calcolato ai punti 1) e 2) va aggiunto al reddito complessivo (A), calcolato ai punti 1) e 2). Si ottiene così il reddito di riferimento.

Totale Patrimonio (€ 85.000,00) x 20% = € 17.000,00 (somma da aggiungere al reddito complessivo ai fini IRPEF).

ESEMPIO CALCOLO REDDITO DI RIFERIMENTO:

A) Reddito	€ 23.000,00 +
B) 20% patrimonio	€ 17.000,00=
Reddito di riferimento	€ 40.000,00

Il reddito di riferimento ottenuto diviso per la scala di equivalenza (Tabella 1) determina il **reddito equivalente o Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**.

TABELLA 1

Composizione del nucleo familiare	scala di equivalenza
1 componente	1,00
2 componente	1,57
3 componente	2,04
4 componente	2,46
5 componente	2,85
ogni componente in più	+ 0,35

Il Decreto legislativo n. 109/1998, definisce l'Indicatore della situazione economica equivalente o reddito equivalente come la somma dei redditi complessivi dei membri appartenenti al nucleo familiare dello studente a cui si aggiunge il 20% del patrimonio complessivo del medesimo nucleo, diviso il coefficiente del nucleo familiare determinato dalla scala di equivalenza. Pertanto, lo studente dovrà attenersi, non solo ai limiti di reddito equivalente, ma anche ai limiti di patrimonio indicati nella tabella seguente:

TABELLA 2: Tabella dei limiti di patrimonio

Numero dei componenti il nucleo familiare	Limiti massimi del patrimonio
1	29.104,36
2	45.693,84
3	59.372,89
4	71.596,72
5	82.947,43
6	93.133,95
7	103.320,48
8	113.507,0
9	123.693,53
10	133.880,06
Per ogni componente in più aggiungere 0,35	0,35

ESEMPIO CALCOLO DEL REDDITO EQUIVALENTE o INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE):

Famiglia di 4 componenti con reddito di riferimento di € 40.000,00. La scala di equivalenza per una famiglia di 4 persone prevede il seguente coefficiente: 2,46.

Reddito di riferimento € 40.000,00 / 2,46 = **Reddito equivalente** di € 16.260,16

Lo studente in questo caso ricade nella seconda fascia.

Fasce determinate dall'ammontare del reddito equivalente

Le fasce relative alle condizioni economiche di appartenenza degli studenti sono definite sulla base dei seguenti redditi equivalenti:

TABELLA 3

Fasce di Esonero A.A. 2004/2005	Indicatore Situazione Economica Equivalente
1 Fascia	Inferiore o uguale a 12.072,93 euro
2 Fascia	Oltre 12.072,93 euro ad euro 17.247,03
3 Fascia	Oltre 17.247,03 euro

6. TASSA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI DOVUTI IN BASE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Corsi di Laurea (3+2), Corsi di Laurea (Vecchi Ordinamenti), Corsi di Laurea Specialistica, Scuole di specializzazione e Attività didattiche aggiuntive (sostegno)

1° RATA	TASSA DI ISCRIZIONE
Immatricolati	€ 169,28
Anni successivi	€ 169,28

A) Come pagare la prima rata

Gli studenti che intendono **immatricolarsi o trasferirsi** presso l'Università degli studi del Molise devono adempiere ai versamenti su indicati mediante cc.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise, a cui si aggiunge il versamento della tassa regionale pari ad € **61,97** sul c.c.p. n. 42008441 intestato Regione Molise- Servizio Tesoreria. L'iscrizione è perfezionata con la contestuale domanda di iscrizione o di immatricolazione in bollo da € **10,33** e con la presentazione dei versamenti attestanti l'avvenuto pagamento della prima rata e della tassa regionale.

Gli studenti **iscritti agli anni successivi al primo**, mediante matricola e password assegnate dovranno collegarsi al sito Internet dell'Università www.unimol.it – **Segreteria – Servizi Internet per gli studenti** e procedere, con la proposta di iscrizione, alla stampa del rispettivo MAV bancario con il quale effettuare il pagamento bancario della prima rata che, in tal caso, sarà comprensiva di tassa regionale e bollo virtuale per un importo complessivo pari ad € **241,58**. Anche in questo caso l'iscrizione è perfezionata solo con il pagamento della prima rata comprensiva del Bollo virtuale e della tassa regionale. Nulla vieta che lo studente possa eseguire il pagamento mediante versamento dell'importo sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise a cui aggiunga il versamento della tassa regionale di € 61,97 sul c.c.p. n. 42008441 della Regione Molise e presenti contestuale domanda di iscrizione in bollo da € 10,33.

Gli studenti che per l'a.a. 2004/2005 si iscrivono al terzo anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, effettuando la scelta dell'**Attività di sostegno polivalente integrativo**, dovranno integrare alla prima rata, entro i termini stabiliti per le immatricolazioni e le iscrizioni, l'importo pari ad € 258,23.

Tutti gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo devono comunque provvedere al pagamento della prima rata e perfezionare l'iscrizione entro i termini previsti a prescindere se l'anno precedente siano stati beneficiari di esoneri totali o parziali dalle tasse e dai contributi universitari. Solo gli studenti in *situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%* sono esonerati dal pagamento della prima rata, ma non dal pagamento della Tassa regionale e dell'imposta di bollo. Devono pertanto – entro la data di scadenza delle immatricolazioni e delle iscrizioni – provvedere comunque a regolarizzare l'iscrizione all'anno accademico.

B) Come pagare la seconda rata

Lo studente immatricolato o iscritto ad anni successivi al primo può, collegandosi al sito Internet www.unimol.it – Segreteria – Servizi Internet per gli studenti ed utilizzando matricola e codice Pin, stampare il modulo per il pagamento della seconda rata, la cui scadenza è fissata al **30 aprile 2005**. Il pagamento può essere effettuato presso una qualunque filiale Banca di Roma presente sul territorio italiano. Nulla vieta che lo studente possa eseguire il pagamento mediante versamento dell'importo su bollettino postale sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise. Il ritardato pagamento della seconda rata comporterà l'obbligo del pagamento dei diritti mora di € 25,82. L'importo indicato sul bollettino di pagamento è calcolato sulla base delle fasce di reddito dichiarate dallo studente una volta accertato il possesso del requisito di merito richiesto al punto 2 del presente Regolamento. Qualora lo studente sia in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 8 del presente Regolamento, l'Università procederà al rimborso dell'importo versato in eccesso.

Fasce di reddito equivalente	1^ RATA di tasse e di contributi	2^ RATA delle tasse e dei contributi	
1^ fascia Inferiore o uguale a 12.072,93 euro	€ 169,28	Facoltà Economiche-giuridiche	€ 142,15
		Facoltà Tecnico-scientifiche	€ 153,00
		Scuola di Specializzazione Insegnamento Secondario	€ 230,47
2^ fascia Oltre 12.072,93 euro a 17.247,03 euro	€ 169,28	Facoltà Economiche-giuridiche	€ 236,91
		Facoltà Tecnico-scientifiche	€ 255,00
		Scuola di Specializzazione Insegnamento Secondario	€ 384,11
3^ fascia Oltre 17.247,03	€ 169,28	Facoltà Economiche-giuridiche	€ 473,83
		Facoltà Tecnico-scientifiche	€ 509,99
		Scuola di Specializzazione Insegnamento Secondario	€ 768,22
		Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali	€ 1065,02

7. ESONERO TOTALE

Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari per l'A.A. 2004/2005:

- gli studenti **beneficiari delle borse di studio** e dei prestiti d'onore concessi dalla regione o dall'Università (art. 8, comma 1, D.P.C.M. 9 aprile 2001);
- gli studenti risultati **idonei** al conseguimento **delle borse di studio** concesse dalla regione e che per scarsità di risorse non possono beneficiare di tali provvidenze (art. 8, comma 1, D.P.C.M. 9 aprile 2001);
- gli studenti **portatori di handicap** con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (compresi coloro che rientrano nella Tab. A Cat. 1-2-3-4 del D.P.R. n. 864/1981)(art. 8, comma,1, D.P.C.M. 9 aprile 2001);
- studenti **beneficiari delle borse di studio di incentivazione** che abbiano confermato la borsa di studio per l'a.a. 2004/2005;
- studenti **residenti nel Comune di S. Giuliano di Puglia** e studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 (Elenco della Protezione civile alla data del 10/11/2002 – All. B) a cui sia stata rinnovata la dichiarazione di inagibilità dell'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare;
- gli studenti che **possiedono all'atto dell'immatricolazione una votazione del diploma di maturità pari a 60/60 o 100/100**, purchè acquisiscano, entro il 10 agosto 2005, 30 crediti formativi. Sono inclusi:
 - gli studenti che, immatricolati nell'a.a. 2004/2005 presso altro Ateneo si trasferiscono, nel medesimo anno accademico, presso l'Università del Molise con iscrizione al primo anno di corso;
 - gli studenti che hanno fatto espressa rinuncia agli studi e si reimmatricolano ottenendo l'abbreviazione di corso a seguito di convalida degli esami (in tal caso, ai fini del conteggio dei crediti necessari alla conferma dell'esonero totale, non sono inclusi i crediti formativi già acquisiti a seguito di esami convalidati);
 - gli studenti decaduti e reimmatricolati che hanno ottenuto l'abbreviazione di corso a seguito di convalida di esami (in tal caso, ai fini del conteggio dei crediti necessari alla conferma dell'esonero totale, non sono inclusi i crediti formativi già acquisiti a seguito di esami convalidati).

E' concesso, inoltre, l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi universitari agli studenti beneficiari di borsa di studio o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica (art. 8, comma 3, D.P.C.M. 9 aprile 2001).

Il rimborso della tassa versata a titolo di iscrizione dagli studenti risultati beneficiari o idonei non beneficiari delle borse di studio dell'E.S.U. per l'a.a. 2004/2005 sarà disposto solo all'avvenuto accertamento da parte dell'E.S.U. dei beneficiari o idonei non beneficiari delle

borse di studio e, contestualmente all'adozione del provvedimento di revoca nei confronti dei non aventi diritto.

Qualora agli studenti idonei non beneficiari delle graduatorie definitive dell'E.S.U. che, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 390/1991, abbiano svolto attività a tempo parziale presso l'Università degli studi del Molise, venga attribuita per il medesimo anno accademico la revoca del beneficio, non possono svolgere nell'anno accademico successivo ulteriore attività a tempo parziale.

8. AGEVOLAZIONI PER GLI STUDENTI MERITEVOLI

PER GLI STUDENTI APPARTENENTI ALLA PRIMA E SECONDA FASCIA :

- **sulla seconda rata:** riduzione del 50% per gli studenti che abbiano conseguito, entro il **10 agosto 2004**, tutti i crediti o le annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione senza che si siano trovati nella condizione di ripetente o fuori corso intermedio (per i corsi di laurea attivati prima del D.M. n. 509/1999 non sono considerati, ai fini del conteggio delle annualità, gli esami che prevedono il superato o l'idoneità);
- **esonero totale dalla seconda rata** per gli studenti che, entro il **10 agosto 2004**, abbiano conseguito tutti i crediti e superato tutti gli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione con una media aritmetica pari o superiore a **27/30** arrotondata per eccesso (per i corsi di laurea attivati prima del D.M. n. 509/1999 non sono considerati, ai fini del conteggio delle annualità, gli esami che prevedono il superato o l'idoneità);

PER GLI STUDENTI APPARTENENTI ALLA TERZA FASCIA

- **la seconda rata equivale** al 30% dell'ammontare dei contributi per gli studenti che, entro il 10 agosto 2004, abbiano conseguito tutti i crediti e superato tutti gli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione con una media aritmetica di 30/30;

E' previsto, inoltre, **il rimborso dei soli contributi versati nell'ultimo anno di iscrizione** agli studenti che conseguano la laurea concludendo gli studi entro i termini legali senza iscrizioni fuori corso o ripetenze **a partire dall'anno di prima immatricolazione.**

Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2003/2004 non sono tenuti al pagamento dell'iscrizione all'a.a. 2004/2005. Qualora lo studente non consegua il titolo entro la sessione straordinaria è tenuto all'iscrizione al nuovo anno accademico a cui si aggiunge il diritto di mora pari ad € 25,82.

Allo studente che non abbia la certezza di laurearsi nella sessione straordinaria, si consiglia, tuttavia, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio presso l'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini indicati.

Gli studenti che, invece, hanno provveduto comunque, all'iscrizione per l'a.a. 2004/2005 pur conseguendo il titolo finale nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, sono

esonerati dal pagamento della seconda rata, ma non hanno il diritto al rimborso della prima rata versata a titolo di iscrizione per l'a.a. 2004/2005 – art. 27 Regolamento studenti approvato con R. D. n. 1269/1938.

9. RATEIZZAZIONE DELLA SECONDA RATA

Agli studenti che non rientrano nei requisiti richiesti dal presente Regolamento che abbiano fratelli e/o sorelle o genitori iscritti presso qualunque Università italiana riconosciuta, è consentito di poter richiedere entro il 5 novembre 2004, salvo proroghe, la rateizzazione in due rate di pari importo dell'ammontare massimo della seconda rata di tasse e contributi universitari previsti per l'a.a. 2004/2005. La scadenza delle rate è fissata al 30 aprile e al 30 giugno 2005. Le istanze di richiesta di rateizzazione della seconda rata devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza delle immatricolazioni e iscrizioni (All. C). Qualora le richieste giungano oltre tale data non verranno prese in considerazione (per quelle spedite per mezzo posta farà fede il timbro del protocollo di ingresso presso l'Università degli studi del Molise).

10. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da almeno **due anni accademici**, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli anni in cui non si siano iscritti. Nell'anno accademico di reinscrizione, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di € 154,94 per ogni anno di interruzione sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise, a cui si aggiungono il versamento della tassa regionale di € 61,97 sul c.c.p. n. 42008441 intestato Regione Molise – Servizio Tesoreria e l'imposta di bollo di € 10,33.

La precedente disposizione si applica anche agli studenti per **l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per l'anno di nascita di ciascun figlio** (per le studentesse madri) e per interruzione degli **studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate**. Gli studenti che interrompono gli studi beneficiando delle disposizioni sopra indicate non possono effettuare per gli anni accademici di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

11. RICOGNIZIONE DEGLI STUDI

Gli studenti fuori corso che, avendo compiuto l'intero corso degli studi universitari senza aver conseguito il relativo titolo finale, non siano iscritti per uno o più anni accademici, per riprendere gli studi ed esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, devono procedere, ai sensi dell'art. 149 del T.U. approvato con R.D. n. 1592/1933, a regolarizzare la propria posizione amministrativa, presentando per ciascun anno accademico **domanda di Ricognizione degli studi** in carta legale pari ad € 10,33. La tassa di ricognizione comporta per ciascun anno accademico da ricongiungere, un versamento pari ad € 206,58 che può essere effettuato sul c.c.p. n. 11267861 intestato all'Università degli studi del Molise. In questo caso lo studente è tenuto alla contestuale presentazione presso gli sportelli della Segreteria studenti, della domanda di Ricognizione degli studi e della ricevuta di pagamento. A decorrere dall'a.a. 1996/1997 la tassa di ricognizione prevede

anche il pagamento della tassa regionale pari ad € 61,97 da versarsi sul c.c.p. n. 42008441 intestato alla Regione Molise – Servizio tesoreria.

12. STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero, per poter beneficiare dell'esonero totale o parziale o degli abbattimenti per condizione economica e merito, dovrà presentare all'atto dell'iscrizione o immatricolazione la dovuta documentazione, così come previsto per lo studente italiano (All. D).

Per gli **studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo**, particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La suddetta certificazione può essere altresì, rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. Lo studente è, comunque, obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare. Per gli studenti rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

L'Università degli Studi del Molise ha stabilito, su segnalazioni delle Rappresentanze italiane all'estero, di concedere, fino al **terzo anno fuori corso**, l'esonero totale dalle tasse e dai contributi universitari agli studenti provenienti dalla **Libia, Camerun, Ciad, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Burundi e Congo**. Detti studenti sono tenuti comunque a regolarizzare l'iscrizione per l'a.a. 2004/2005 anche se l'anno accademico precedente hanno ottenuto l'esonero totale dalle tasse e dai contributi universitari, nonché al pagamento della tassa regionale pari ad € 61,97 e all'imposta di bollo di € 10,33.

Gli studenti stranieri che beneficiano della borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri per l'a.a. 2004/2005 sono esclusi dalla possibilità di essere assegnatari di altra borsa di studio.

13. TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI

<i>Immatricolati e iscritti agli anni successivi</i>	
Scadenza prima rata	All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione secondo i termini stabiliti dall'Ateneo
Scadenza seconda rata	30/04/2005
Scadenze seconda rata rateizzata	30/04/2005 e 30/06/2005

Per i corsi a numero programmato si fa riferimento alle date di scadenza indicate nei rispettivi Bandi e provvedimenti di approvazione delle relative graduatorie degli ammessi.

N.B. - L'inosservanza delle date di scadenza comporterà il pagamento della mora di € 25,82.

Lo studente che abbandona o interrompe, per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dell'anno precedente non può essere iscritto all'anno di corso successivo, né sostenere atti di carriera.

14. CONFERMA DELLE BORSE DI INCENTIVAZIONE PER GLI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI.

Le borse di studio di incentivazione erogate dall'Università degli studi del Molise agli studenti immatricolati dall'a.a. 1999/2000 all'a.a. 2000/2001, saranno confermate agli studenti iscritti agli anni successivi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione sulla base dei seguenti requisiti di merito:

- **per gli iscritti all'ultimo anno:** aver superato , entro il 10 agosto 2004, almeno il 60% del numero complessivo delle annualità previste dal piano di studi statutario degli anni precedenti a quello di iscrizione, arrotondato per eccesso e con una media pari almeno a 24/30;
- **per gli iscritti al primo anno fuori corso:** aver superato, entro il 10 agosto 2004, almeno il 66% del numero complessivo delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea, arrotondato per eccesso e con una media di 24/30.

Nel caso in cui la votazione conseguita sia pari a 30 e lode il voto da considerare per il calcolo della media è 31. Gli studenti beneficiari delle borse di incentivazione devono presentare regolarmente la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito e del patrimonio presso l'Agenzia delle Entrate.

CORSI DI STUDIO IN VIGORE A.A. 2004/2005 ATTIVATI PRIMA DEL D.M. N. 509/99	ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	
	A.A. 2000/2001	A.A. 1999/2000
Scienze Politiche	15	-
Giurisprudenza	17	-
Economia del Turismo	15	-
Scienze e Tecnologie Alimentari	13	18

**** Le borse di studio di incentivazione sono incompatibili con altre borse di studio**

Agli studenti che, entro il 10 agosto 2004, non hanno sostenuto il numero delle annualità richieste non potrà essere confermata la borsa di studio per l'anno accademico successivo e qualora non sostengano il medesimo numero delle annualità neanche entro il 30 novembre 2004, non solo non

verrà confermata la borsa di studio, ma sarà applicata la revoca del beneficio con conseguente restituzione dell'ammontare della borsa di studio ottenuta nell'anno accademico precedente.

15. CONTROLLI E SANZIONI

Affinché l'agevolazione delle tasse e dei contributi sia attribuita agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Università effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni dello studente, chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all'Amministrazione Finanziaria, ai Comuni, agli Uffici Catastali ecc. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulterà dichiarato il falso, sarà inflitta una sanzione amministrativa con automatica perdita degli eventuali ulteriori benefici per l'intera durata degli studi (art. 23 della L. n. 390/1991).

L'Università, inoltre, segnalerà all'Autorità Giudiziaria Ordinaria la falsità dell'autocertificazione, per eventuale sussistenza dei reati di cui artt.495 e 640 del Codice Penale.

16. Informativa prevista dal D.Lgs. 196/2003

Per l'espletamento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio, il conferimento dei dati personali è necessario e l'eventuale rifiuto potrebbe determinare l'impossibilità di accedere ai benefici previsti.

Il D.Lgs. n. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

Pertanto, il trattamento verrà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto telematico per consentire l'assegnazione degli esoneri. L'interessato tuttavia, potrà esercitare i diritti previsti negli artt. 7 e 8 del citato Decreto legislativo.

**SCHEDA AD USO DELLO STUDENTE PER IL CALCOLO DEL REDDITO EQUIVALENTE
E PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO EQUIVALENTE**

Per il calcolo del reddito equivalente e per la determinazione della fascia di appartenenza lo studente che si iscrive nell'a.a. 2004/2005 deve procedere tenendo conto di quanto segue:

1) Numero dei componenti il nucleo familiare compreso il dichiarante n.

2) il numero dei componenti il nucleo familiare aumenta in quanto:

è presente nel nucleo familiare una persona non autosufficiente (portatore di handicap o riconosciuta invalidità con percentuale pari o superiore al 100%);

è presente nella famiglia (escluso lo studente interessato) uno studente iscritto all'università che non percepisce reddito e non ha superato i 26 anni alla data del 5 novembre 2004;

è presente un solo genitore (deceduto, ragazza madre o ragazzo padre);

lo studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta inferiore al 66% e pari o superiore al 50%;

Numero dei componenti il nucleo familiare
aumentato tenendo conto delle maggiorazioni n.

3) Reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare per l'anno 2003 – dichiarato ai fini IRPEF (paragrafo 5 del Regolamento tasse) €

4) Valore complessivo del patrimonio dei componenti Il nucleo familiare riferito all'anno 2003: (paragrafo 5 del Regolamento tasse)

Patrimonio immobiliare €+

Patrimonio mobiliare € =

Valore complessivo patrimonio €

CALCOLO REDDITO EQUIVALENTE:

Reddito complessivo del nucleo familiare (3) € +

20% del Valore complessivo del patrimonio (4) € =

TOTALE REDDITO DI RIFERIMENTO €

Dividendo il reddito di riferimento per il coefficiente della scala di equivalenza (tabella 1 del Regolamento tasse) si ottiene il Reddito equivalente (tabella 3 del Regolamento tasse):

€ : (diviso) = €
(reddito di riferimento) (coeff. Scala equivalenza) (reddito equivalente)

FASCIA DI ESONERO DI APPARTENENZA

* Lo studente che ricadono nella **terza fascia** di esonero pagano il massimo delle tasse e dei contributi universitari;

** Lo studente iscritto agli anni successivi al primo può accedere agli esoneri parziali solo se ha acquisito **15 crediti formativi, per ciascun anno di corso, o sostenuto 2 annualità per i corsi del Vecchio Ordinamento**, entro il 10 agosto 2004, altrimenti paga il massimo delle tasse.

*** Per lo studente immatricolato nell'a.a. 2004/2005 si considera solo il Reddito e il patrimonio.

IL REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PUÒ ESSERE CONSULTATO SUL SITO WWW.UNIMOL.IT –SEGRETERIE – DIRITTO ALLO STUDIO

Ammontare di tasse e contributi universitari dovuti da uno studente regolarmente iscritto agli anni successivi al primo per l'a.a. 2004/2005 distinto per Facoltà Economico-giuridiche, Tecnico-scientifiche e Scuola di specializzazione per l'Insegnamento secondario (SSIS)

Fasce di reddito equivalente	Merito	Prima rata	Seconda rata		Ammontare di tasse
1 fascia di reddito equivalente	Almeno 15 crediti o 2 annualità per ciascun anno di iscrizione	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 142,15	€ 311,43
			Tecnico-scientifica	€ 153,00	€ 322,28
			SSIS	€ 230,47	€ 399,75
	Tutti i crediti o le annualità degli anni precedenti (abbattimento del 50%)	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 71,07	€ 240,35
			Tecnico-scientifica	€ 76,50	€ 245,78
			SSIS	€ 115,23	€ 284,51
	Tutti i crediti o le annualità degli anni precedenti con media di 27/30 (abbattimento totale)	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 0,00	€ 169,28
			Tecnico-scientifica	€ 0,00	€ 169,28
			SSIS	€ 0,00	€ 169,28
1 fascia di reddito equivalente	Meno del numero dei crediti o annualità richieste	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 473,83	€ 643,11
			Tecnico-scientifica	€ 509,99	€ 679,27
			SSIS	€ 768,22	€ 937,50
2 Fascia di reddito equivalente	Almeno 15 crediti o 2 annualità per ciascun anno di iscrizione	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 236,91	€ 406,19
			Tecnico-scientifica	€ 255,00	€ 424,28
			SSIS	€ 384,11	€ 553,39
	Tutti i crediti o le annualità degli anni precedenti (abbattimento del 50%)	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 118,45	€ 287,73
			Tecnico-scientifica	€ 127,50	€ 296,78
			SSIS	€ 192,05	€ 361,33
	Tutti i crediti o le annualità degli anni precedenti con media di 27/30	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 0,00	€ 169,28
			Tecnico-scientifica	€ 0,00	
			SSIS	€ 0,00	
2 fascia di reddito	Meno del numero dei crediti o annualità richieste	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 473,83	€ 643,11
			Tecnico-scientifica	€ 509,99	€ 679,27
			SSIS	€ 768,22	€ 937,50
3 fascia di reddito	Tutti i crediti o le annualità degli anni precedenti con media di 30/30	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 142,15	€ 311,43
			Tecnico-scientifica	€ 153,00	€ 322,28
			SSIS	€ 230,47	€ 399,75
3 Fascia di reddito	Meno del numero dei crediti o delle annualità richieste	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 473,83	€ 643,11
			Tecnico-scientifica	€ 509,99	€ 679,27
			SSIS	€ 768,22	€ 937,50

Ammontare di tasse e contributi universitari dovuti da uno studente immatricolato per l'a.a. 2004/2005.

Fasce di reddito equivalente	Merito	Prima rata	Seconda rata		Ammontare di tasse
1 fascia di reddito equivalente	-	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 142,15	€ 311,43
			Tecnico-scientifica	€ 153,00	€ 322,28
			SSIS	€ 230,47	€ 399,75
2 Fascia di reddito equivalente	-	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 236,91	€ 406,19
			Tecnico-scientifica	€ 255,00	€ 424,28
			SSIS	€ 384,11	€ 553,39
3 Fascia di reddito equivalente	-	€ 169,28	Economico-giuridica	€ 473,83	€ 643,11
			Tecnico-scientifica	€ 509,99	€ 679,27
			SSIS	€ 768,22	€ 937,50
1 fascia di reddito/ 2 fascia di reddito/ 3 fascia di reddito	Voto di diploma pari a 60/60 o 100/100 *	€ 0	€ 0		€ 0

* l'esonero totale è confermato al 1° anno se si acquisiscono 30 crediti formativi entro il 10 agosto 2005

Facoltà	Tipologia delle Facoltà
Agraria	Tecnico-scientifica
Economia	Economico-giuridica
Giurisprudenza	Economico-giuridica
Scienze Matematiche, fisiche e naturali	Tecnico-scientifica
Scienze del Benessere	Tecnico-scientifica
Scienze umane e sociali	Tecnico-scientifica